

Rapporto

numero

data

12 gennaio 2022

competenza

GRAN CONSIGLIO

dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio concernente l'approvazione dei nominativi dei membri del Consiglio della magistratura ad hoc, proposti ai fini della loro designazione da parte del Tribunale di appello, conseguente all'accoglimento dell'istanza di ricusa 2 aprile 2021 presentata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier

Con sentenza 30 novembre 2021, notificata al Gran Consiglio il 2 dicembre scorso, il Tribunale di appello ha accolto l'istanza di ricusa presentata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier nei confronti del Consiglio della magistratura e dei suoi membri, conseguente alla segnalazione formulata nei suoi confronti il 22 marzo 2021 e da quest'ultimo a lei notificata. Lo stesso Tribunale ha quindi stabilito la necessità di designare un'autorità ad hoc chiamata a statuire sulla citata segnalazione. A tale proposito, si segnala che, giusta l'art. 86 cpv. 1 LOG, *"il diritto di punire disciplinarmente si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati"*. Di conseguenza, detto termine di prescrizione giungerà a scadenza il 22 marzo prossimo e la necessità di procedere in tempi rapidi alla citata designazione appare più che mai urgente.

Stante l'eccezionalità della procedura (mai, prima ad ora, il Tribunale di appello aveva infatti accolto un'analoga richiesta e di conseguenza mai prima d'ora un'Autorità è stata chiamata a designare un Consiglio della Magistratura ad hoc), alla luce della formulazione del paragrafo 14. della citata sentenza (*"L'accoglimento dell'istanza impone la designazione di un'autorità ad hoc – composta di 3 magistrati in carica (art. 77 cpv. 1 LOG) e 4 membri eletti dal Gran Consiglio (art. 77 cpv. 5 LOG) – alla quale verrà trasmessa la segnalazione per evasione."*), e considerato il tenore dell'art. 87 cpv. 3 LOG (secondo il quale *"Se la ricusa riguarda tutti i componenti del Consiglio della magistratura o della commissione di ricorso, decide il Tribunale di appello; in caso di accoglimento della domanda, il Tribunale di appello designa i nuovi membri, nel rispetto delle norme sulla costituzione e sui requisiti dei membri del Consiglio della magistratura e della commissione di ricorso."*) l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha chiesto al Tribunale di appello di indicargli, sulla scorta della sua interpretazione dell'art. 87 cpv. 3 LOG, quali passi formali avrebbero dovuto essere intrapresi dal Gran Consiglio ai fini della predetta designazione.

In risposta alla citata richiesta, con scritto 11 gennaio 2022 il Presidente del Tribunale di appello ha comunicato come, stante il tenore del citato disposto di legge, la competenza per la *"designazione"* dei membri del citato Consiglio compete al Tribunale di appello, precisando tuttavia che in virtù dell'art. 77 LOG (secondo cui tre membri devono essere scelti tra i magistrati in carica ed eletti dall'assemblea dei magistrati, mentre quattro membri del Consiglio *"sono eletti dal Gran Consiglio fra gli altri magistrati, ex magistrati o altri cittadini attivi"*) la soluzione che permettesse di tenere conto di tutte le esigenze previste dalla legge potesse consistere nella designazione dei nuovi membri da parte del Tribunale di appello, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle rispettive autorità di nomina, ossia tre membri segnalati dall'Assemblea dei magistrati e i restanti dal Gran Consiglio.

Rapporto del 12 gennaio 2022

Per questo motivo, il Gran Consiglio è ora chiamato ad approvare la proposta formulata dal suo Ufficio presidenziale riguardante i nominativi dei membri ad hoc, in sostituzione dei rispettivi membri ricusati, comunicandoli in seguito al Tribunale di appello, che procederà quindi alla designazione formale ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 LOG. Si ricorda che un membro del Consiglio in carica (la signora Beatrice Fasana) non è stato ricusato, essendo entrato in carica solo in tempi recenti. Per questo motivo, i nominativi che andranno indicati all'Autorità giudiziaria saranno tre e non quattro.

Al riguardo, è opportuno richiamare il tenore dell'art. 77 cpv. 5 in fine LOG, applicabile alle designazioni da parte del Gran Consiglio, secondo il quale *“non più di due membri e di un supplente possono essere scelti fra avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino”*.

L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio - la cui competenza di designazione nella fattispecie deriva dall'art. 89 LGC - ha quindi individuato per la designazione dei tre membri del Consiglio della magistratura ad hoc:

- l'**avv. Silvia Torricelli**, in sostituzione dell'avv. Battista Ghiggia;
- l'**avv. Fulvio Pezzati**, in sostituzione dell'avv. Luca Beretta Piccoli;
- il **signor Riccardo Crivelli**, in sostituzione del signor Ivan Paù-Lessi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, propone al Gran Consiglio di approvare i nominativi proposti affinché il Tribunale di appello possa costituire il Consiglio ad hoc, cui spetterà il compito di esprimersi sulla segnalazione formulata il 22 marzo 2021 nei confronti della Procuratrice pubblica Marisa Alfier.

Per l'Ufficio presidenziale

Il Presidente del Gran Consiglio, Nicola Pini

Il Segretario generale del Gran Consiglio, Tiziano Veronelli